



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale - Gestione sociale

Articolo 1 - denominazione

1.1. La Società consortile "**Atlante Società Consortile per Azioni**" o, in forma abbreviata, "Atlante S.C.p.A." (la "**Società**"), costituita ai sensi dell'articolo 2615 *ter* del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto.

1.2. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia minuscole che maiuscole.

Articolo 2 - sede

2.1. La Società ha sede in Roma e, con decisione del consiglio di amministrazione, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

2.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a séguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 3 - durata

3.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 4 - oggetto sociale

4.1. La Società ha scopo consortile e agirà, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016, quale "consorzio stabile" misto, potendo aggregare al proprio interno al contempo operatori economici attivi nei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture. La partecipazione alle gare da parte della Società, in proprio o in nome e per conto dei consorziati, avviene nel pieno rispetto della disciplina in materia di qualificazione e possesso dei requisiti di partecipazione ed esecuzione posta, *ratione temporis*, dal d.lgs. n. 50/2016 e dalla relativa disciplina applicativa nonché dalle pertinenti determinazioni dell'A.N.A.C.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici, termici e di condizionamento;
gestione del calore e conduzioni centrali termiche, anche con l'assunzione del ruolo di terzo responsabile;
fornitura di servizi energetici e/o di altre misure finaliz-



zate al miglioramento dell'efficienza energetica o al raggiungimento di criteri di rendimento stabiliti con o senza assunzione del rischio finanziario attraverso diagnosi energetiche, verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa, analisi tecnico-economica, progettazione degli interventi da realizzare, realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo, manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza, monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, supporto tecnico, gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici, e della relativa documentazione a supporto, se avente titolo ovvero delegato dell'avente titolo, attività di formazione e informazione dell'utente nonché certificazione energetica degli edifici.

Il consorzio potrà svolgere attività di progettazione, installazione manutenzione e gestione di impianti meccanici ed elettrici, civili ed industriali, di centrali di sterilizzazione, attività di global-service manutentivi, esecuzione di opere civili e di lavori in genere, compresa la realizzazione degli impianti tecnologici afferenti;

* la realizzazione, costruzione e/o fornitura, gestione e manutenzione di edifici, strutture complesse e di sistemi tecnologici destinati a qualsiasi uso;

* la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti e sistemi di illuminazione di infrastrutture e vie di comunicazione;

* progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia in genere;

* servizi di ingegneria clinica - gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

* fornitura di prodotti per le attività suddette.

* Attività di facility management.

* Gestione servizi alberghieri

* Gestione residenze universitarie.

* Attività di logistica per strutture sanitarie ed enti pubblici.

* Gestione archivi sanitari ed amministrativi.

* Gestione e manutenzione di flotte aziendali di proprietà di terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà avvalersi di soggetti terzi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e prestare servizi collaterali.

Nel rispetto delle normative vigenti la Società potrà costituire consorzi e società, nonché acquistare partecipazioni in società già costituite.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale anche attraverso la formula del noleggio industria-



le o finanziario, del project financing o leasing in costruendo che gli amministratori ritengano utile o connessa o complementare ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale."

Alla Società sono demandati, nell'ambito del proprio oggetto, anche nell'interesse e per conto dei soci consorziati, ma senza che l'elencazione sia tassativa e senza alcuna limitazione per attività non specificate, i seguenti compiti:

la partecipazione a gare di appalto e/o concessioni da eseguire in proprio o da assegnare in esecuzione ai soci nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;

la stipulazione e la sottoscrizione degli atti occorrenti per la formalizzazione con l'Ente committente del relativo affidamento;

l'esecuzione per conto proprio o in regime di appalto o subappalto per conto terzi, pubblici o privati, di tutte le opere del settore delle costruzioni, siano esse nuove realizzazioni, manutenzioni e ristrutturazioni tra le quali - in via esemplificativa e non restrittiva - di edifici civili, industriali e di ogni tipo - anche sottoposti a tutela ambientale e monumentale e comprese altresì tutte le opere propedeutiche, complementari, accessorie, le finiture interne ed esterne, l'impiantistica idrico-sanitaria, termica, elettrica, telefonica e dati, di acquedotti, gasdotti, oleodotti e fognature, di strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, aeroporti, ponti, viadotti, gallerie, porti, dighe e di interventi fluviali e per la sistemazione idraulica e forestale e per la bonifica del territorio e dell'ambiente, di consolidamento dei terreni, di palificazione, trivellazione e sottofondazione, di impianti sportivi e per il verde urbano, di impianti per la produzione, il trasporto e la trasformazione di energia e per la pubblica illuminazione, di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, di pavimentazioni speciali, ed inoltre i lavori e gli scavi archeologici, i lavori di demolizione, di movimentazione di materie, di impermeabilizzazione dei terreni, gli interventi a basso impatto ambientale, nonché la realizzazione, manutenzione, ristrutturazione e gestione di impianti di sollevamento e depurazione delle acque e di trattamento rifiuti, la produzione, vendita e montaggio di strutture prefabbricate in c.a., c.a.p., legno e acciaio;

l'attuazione delle prestazioni commesse sia direttamente che per il tramite delle consorziate ed eventualmente, ove giuridicamente e tecnicamente possibile, di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici;

il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei soci, per quanto attiene l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società. In particolar modo, potrà realizzare la completa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere



edili, di infrastrutture e di impianti;
le prestazioni di servizi di sicurezza e prevenzione degli incendi;
le prestazioni di servizi di vigilanza antincendio;
servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
la cura dei rapporti con l'Ente interessato all'attuazione degli interventi sopra citati;
ripartire fra i soci le fasi della lavorazione in modo da creare, ove possibile, lavorazioni a catena;
attivare tutte le procedure necessarie ad attività di global service e project financing;
effettuare la ricerca dei mercati dove possa essere avvitata la produzione dei soci e curarne la pubblicità collettiva;
promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per i soci nei confronti dei fornitori, svolgere azione calmieratrice provvedendo all'approvvigionamento a séguito di specifiche richieste degli associati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
noleggiare ovvero acquistare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attività delle aziende associate o in capo al consorzio stesso;
curare lo studio delle modalità di riduzione dei costi di produzione e di razionalizzare le lavorazioni;
segnalare nuovi indirizzi produttivi e moderne tecniche di produzione tenendo aggiornati i soci e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale;
difendere con eventuali azioni legali gli interessi dei soci nei confronti dei terzi, all'uopo nominando difensori di fiducia;
promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente ai soci;
prestare garanzie alle imprese associate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso;
organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra i soci e dare ad essi idonea assistenza relativa alla gestione dell'impresa;
curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese associate alla Società, nei limiti in cui sia consentito dalla legge, potrà concorrere in nome e per conto dei consorziati a bandi, gare, avvisi, appalti, licitazioni pubbliche e private, avvalersi di tutte le forme di associazionismo previste dalla legge ed in particolar modo:
costituirsi in ATI, in raggruppamento temporaneo ed in project financing per l'esecuzione di qualsivoglia lavoro;



prestare garanzie, fideiussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie reali o personali, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, a banche, persone fisiche o giuridiche, nonché a favore delle società consorziate partecipate o partecipanti; consentire iscrizioni, trascrizioni, ed annotazioni anche nell'interesse di enti, istituti bancari, persone fisiche o giuridiche o di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopi analoghi complementari e affini, accedere a finanziamenti, contributi e partecipare a programmi pubblici di qualsiasi natura;

registrare marchi e brevetti e sfruttarli economicamente a favore delle società associate;

svolgere l'attività industriale, impiantistica e di servizi;

svolgere attività di installazione di impianti elettrici e elettronici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

svolgere attività di installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);

realizzazione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;

la costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee, centrali elettriche)

fornire mezzi e servizi per la progettazione, costruzione, produzione, commercializzazione, installazione, assistenza, manutenzione e gestione di:

- edifici, ponti, cavalcavia, linee ferroviarie e pali per elettrodotti, strutture metalliche in generale, fondazioni in calcestruzzo armato su palificazione o a blocco, coperture metalliche di qualsiasi tipologia, comprese le relative opere di murarie;

- potrà produrre infissi in acciaio, alluminio e materiali sintetici nonché la lavorazione della plastica e suoi derivati, produzione di laminati plastici, tubi e accessori, zincatura a fuoco ed elettrolitica dei metalli;

- potrà produrre apparati e sistemi elettrici ed elettronici, impianti, sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche per la sicurezza del traffico e per la circolazione ferroviaria, tranviaria e metropolitana, impianti, sistemi ed apparecchiature elettriche, elettroniche e di telecomunicazioni, per il settore aerospaziale e aeronautico, sistemi di apertura automatica quali: porte di banchina ed aperture in genere, apparati elettrici ed elettronici a bordo treno e per la diagnostica dei sistemi ferroviari, tranviari e metropolitani nonché impianti e dispositivi elettrici ed elettronici di segnalazione, impianti ed apparecchiature per la trazione elettrica comprensivi della costruzione e della posa in opera delle linee elettriche e loro manutenzione, impiant-



ti e sistemi elettrici ed elettronici, anche complessi, integrati ed informatici,- quadri elettrici, cabine di trasformazione e di sottostazioni di bassa (BT), media (MT) ed alta (AT) tensione, comprese le opere di fondazione e la tesatura dei fili, impianti e sistemi di illuminazione, anche pubblica e di infrastrutture per le vie di comunicazione, impianti e sistemi telematici in generale, reti telematiche e informatiche, di trasporto e di connessione dati, impianti ed apparecchiature di telecomunicazione per la produzione e distribuzione di energia elettrica;

- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche e sovratensioni;

- impianti di riscaldamento e climatizzazione di qualsiasi natura e specie,azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso;

- impianti idrosanitari, nonchè di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno di edifici pubblici, privati e commerciali;

- impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici pubblici, privati e commerciali, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

- impianti di sollevamento di persone o cose, impianti di protezione antincendio, sistemi di automazione industriale;

il tutto sia per edifici pubblici che privati, impianti industriali e di trasporto come linee ferroviarie, porti, linee viarie, aeroporti, opere per la difesa militare, opere pubbliche in generale e per la difesa e la tutela del territorio.

L'attività industriale e di servizio elencata ai punti precedenti comprende tutte le specializzazioni di impiantistica così come individuate dal d.m. 37/2008 per le lettere: a) b) c) d) e) f) g).

La società, inoltre, potrà estendere l'attività sociale all'estero, anche mediante partecipazione in società estere;

La Società potrà in via residuale svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate nonché compiere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quale attività strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, commerciale e di credito, locativa e ipotecaria, ritenuta utile e necessaria o comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio, dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e dello svolgimento di attività che, per legge, sono riservate.

Articolo 5 - gestione sociale

5.1. La Società, avvalendosi della propria struttura e dei



servizi dei soci consorziati, provvederà, sempre per conto ed interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per l'espletamento delle attività, servizi e lavori di cui all'oggetto sociale. Essa, pertanto, a titolo esemplificativo, potrà provvedere al reperimento dei necessari mezzi finanziari presso istituti di credito, al reclutamento del personale operaio e impiegatizio, tecnico e amministrativo, e alla direzione del medesimo, all'approvvigionamento delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle attività, dei servizi e dei lavori ad essa affidati.

5.2. La Società potrà anche avvalersi dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e dagli stessi "distaccato" presso la Società medesima, sopportandone i costi preventivamente concordati.

5.3. La Società provvederà, inoltre, al cosiddetto "*ribaltamento costi e ricavi*" nei confronti dei soci consorziati.

5.4. Le modalità operative che precedono la partecipazione alla gara sono stabilite dal regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, accettato da tutti i soci e ratificato dall'assemblea ordinaria che disciplini:

- il sostentamento dei costi per la partecipazione alle gare d'appalto, comprensivo delle garanzie fideiussorie eventualmente necessarie, nonché, in caso di aggiudicazione e stipula del contratto, l'esecuzione dei lavori, delle forniture, dei servizi ed in generale di ogni spesa di gestione e di ogni attività consortile;
- il versamento da parte delle consorziate delle spese di funzionamento annuali della Società;
- la fatturazione dei corrispettivi verso l'ente appaltante e il sostenimento dei costi relativi all'attività svolta dalla Società in nome e per conto delle consorziate per l'esecuzione diretta delle opere affidate, anche, ove dalla legge è consentito, a mezzo dell'istituto dell'avvalimento;
- le modalità concrete con cui la Società, su istanza espressa da parte dell'impresa consorziata, parteciperà alle procedure ad evidenza pubblica;
- i criteri con cui la Società deciderà quale impresa indicare come esecutrice dell'appalto in caso di aggiudicazione;
- il corrispettivo annualmente da versare, da parte di ogni singola impresa consorziata, per la gestione ordinaria della Società;
- le percentuali che ogni singola impresa si impegna, a seconda dei casi e delle circostanze concrete, a versare alla Società in caso di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica.

5.5. In caso di aggiudicazione della procedura di gara, le consorziate designate per l'esecuzione saranno chiamate a sottoscrivere l'accordo integrativo della disciplina regolamentare *post* aggiudicazione.



TITOLO II

Requisiti dei soci - Ammissione dei soci - Recesso del socio

-- Esclusione del socio

Articolo 6 - requisiti dei soci

6.1. Possono diventare soci le imprese, costituite nelle forme giuridiche previste dal d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che:

(a) siano qualificate ai sensi della vigente normativa in materia di qualificazione per esecuzione di lavori pubblici e/o siano in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge per la partecipazione a gare pubbliche;

(b) siano in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge per l'esecuzione di servizi e forniture

(c) non si trovino in una situazione che possa determinare - ai sensi della normativa ad esso/essa applicabile o di statuto - l'estinzione, lo scioglimento o la liquidazione della società/ente, l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale equivalente; e

(d) non versino in una situazione di sospensione/cessazione volontaria o legale dell'attività svolta.

Articolo 7 - ammissione dei soci

7.1. I soggetti che desiderano partecipare alla Società devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e presentare domanda scritta all'organo amministrativo della Società, allegando alla stessa i dati e i documenti necessari al loro riscontro nonché specificando anche il numero e la categoria di azioni che intende sottoscrivere ovvero acquistare dagli altri soci ed in particolare

- certificato di iscrizione dell'Impresa al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto presso la C.C.I.A.A.;

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a versare i contributi richiesti dalla Società e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente Statuto;

- copia dello Statuto vigente dell'impresa richiedente;

- delibera di adesione, assunta dall'organo competente per Statuto, dalla quale risultino l'indicazione del Rappresentante Legale e i poteri allo stesso conferiti.

7.2. Ricevuta la domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo provvede all'esame delle richieste e avvia l'istruttoria con facoltà di avvalersi di apposita "*commissione tecnica istruttoria*". La deliberazione dell'organo amministrativo è presa, a maggioranza qualificata come in seguito indicato, ed è comunicata all'impresa richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

7.3. Il nuovo socio, entro 10 giorni dal ricevimento della



comunicazione di ammissione, o altro termine concesso dal Consiglio di Amministrazione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente Statuto e dovrà altresì provvedere, nel termine concesso dal Consiglio d'Amministrazione, alla prestazione delle garanzie previste dal presente Statuto o dai Regolamenti della Società

7.4. In ogni caso l'efficacia della decisione concernente l'ammissione di un nuovo socio è subordinata al versamento integrale dei contributi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - recesso del socio

8.1. I soci possono recedere dalla Società nelle ipotesi inderogabili previste dalla legge, con esclusione della facoltà di recesso in caso di proroga del termine di durata e introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

8.2. I soci possono altresì recedere nei casi previsti dai punti (a) e (g) dell'articolo 9.1.

8.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

8.4. Il recesso è esercitato con le modalità e forme previste dall'articolo 2437 e seguenti Codice Civile.

8.5. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato a norma dell'art. 2437 *ter*, comma 2, del Codice Civile.

8.6. In caso di recesso non si fa luogo a restituzione dei contributi consortili periodicamente versati dal consorzio receduto; qualora il socio recedente abbia impegni in corso nei confronti della Società questi devono essere comunque adempiuti.

Articolo 9 - esclusione del socio

9.1. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

(a) che abbia perduto i requisiti richiesti dal presente Statuto ai fini dell'ammissione quale socio della Società o in tutti gli altri casi in cui il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili ovvero

(b) che abbia gravemente violato le disposizioni del presente Statuto ovvero di delibere sociali come in via esemplificativa che commetta grave inadempienza contrattuale in sede di esecuzione dei contratti o che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Società, ovvero

(c) che si sia reso moroso nel versamento dei contributi e degli altri ammontari a qualunque titolo dovuti ai sensi del presente Statuto o di delibere sociali o che comunque non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili; ovvero

(d) che senza giustificato motivo declina il conferimento in incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra soci o con terzi estranei per l'assunzione degli



incarichi; ovvero

(e) che svolge attività contrastante con gli scopi societari od in concorrenza con gli stessi.

9.2. Il socio interessato dall'esclusione deve essere invitato dal Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, a eliminare prontamente la causa di esclusione e l'esclusione dello stesso potrà aver luogo qualora i presupposti dell'esclusione si protraggano per ulteriori 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora.

9.3. La delibera di esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 19.2, e poi notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la stessa è stata assunta dall'assemblea, mediante invio di lettera raccomandata A/R a firma del legale rappresentante della Società.

9.4. In caso di esclusione si fa riferimento all'articolo 2473 bis e seguenti Codice Civile.

9.5. Fermo quanto sopra, lo scioglimento dagli obblighi connessi a finanziamenti prestati, a cauzioni, a fidejussioni e a garanzie già deliberate, nonché a qualsiasi altro rapporto contrattuale, potranno avvenire nei modi e nei tempi che comunque salvaguardino gli interessi della Società e fermo restando che il recesso e/o l'esclusione del socio non si perfezioneranno fintanto che non sarà ripristinato il numero minimo di 3 (tre) consorziati. In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Società ovvero assunti da quest'ultima nel loro esclusivo interesse nel periodo in cui gli stessi partecipavano alla stessa.

TITOLO III

Capitale e Azioni - Aumento di capitale - Contributi e Finanziamenti - Obblighi dei soci consorziati- Prelazione - Verifica della sussistenza di tali condizioni di ammissione dei soci in caso di Trasferimento dei Titoli o Trasferimento d'Azienda - Obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi

Articolo 10 - capitale e azioni

10.1. Il capitale sociale è di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

10.2. Le azioni sono nominative e indivisibili.

10.3. La Società emette i titoli azionari solo se ne sia fatta richiesta dal socio; la Società può emettere certificati provvisori, che devono essere firmati da almeno due amministratori, uno dei quali deve necessariamente essere il presidente o l'amministratore delegato; in mancanza di emissione dei titoli azionari, la qualità di azionista si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci.

10.4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'e-



missione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

Articolo 11 - aumento di capitale

11.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura.

11.2. Fatti salvi i casi in cui si faccia luogo all'esclusione del diritto di opzione a norma di legge, l'aumento del capitale dovrà prevedere: (i) l'emissione di tutte le categorie di azioni eventualmente create dallo Statuto rispettando le proporzioni preesistenti tra le diverse categorie di azioni; (ii) l'offerta delle azioni di nuova emissione in opzione ai soci titolari della relativa categoria di azioni oggetto di emissione, in proporzione al numero di azioni possedute.

11.3. I soci titolari di qualsivoglia categoria di azioni, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni in relazione alle quali gli altri soci non abbiano esercitato il diritto di opzione nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle inerenti deliberazioni assembleari.

11.4. La delibera di aumento potrà prevedere l'assegnazione non proporzionale delle azioni rispetto ai conferimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2346, co. 4, del Codice Civile e fermo restando il rispetto del disposto dell'art. 2346, co. 5, del Codice Civile.

Articolo 12 - Contributi e finanziamenti

12.1. Allo scopo del perseguimento dell'oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere, ai sensi dell'articolo 2615 ter, co. 2, del Codice Civile e secondo quanto previsto dal regolamento interno, all'uopo accettato da tutti i soci che intendano far parte della Società, nonché la prestazione di garanzie e di contributi ordinari periodici a rimborso dei costi diretti e indiretti sopportati dalla Società, occorrenti all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti delle committenze pubbliche e private.

12.2. Sui ritardati versamenti dei contributi da parte dei soci sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso di riferimento, ossia al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di cinque punti percentuali. Il tutto comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996 e altre norme applicabili; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2344 e 2345 del Codice Civile.

12.3. L'obbligazione in forza della quale i soci saranno te-



nuti a integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implicherà un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella *ex lege* derivante dal tipo sociale adottato.

Articolo 13 - obblighi dei soci consorziati

13.1. La Società provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale. Tutti i costi, diretti ed indiretti, sopportati dalla Società nell'espletamento della sua attività ordinaria, con periodicità e modalità stabilite ordinariamente dal regolamento interno e straordinariamente dall'organo amministrativo, saranno versati alla Società stessa dai soci consorziati in quote uguali.

13.2. Pertanto ciascun socio si assume l'obbligo, ai sensi dell'art. 2603, n .3 del Codice Civile, e sotto pena di esclusione di:

a) provvedere, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, al pagamento in favore della Società della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o da sostenere;

b) prestare, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo e in proporzione alla partecipazione azionaria posseduta, garanzie, fideiussioni e cauzioni in relazione alle obbligazioni assunte dalla Società medesima nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

c) rifondere prontamente agli altri soci proporzionalmente alla propria partecipazione azionaria nella Società, le somme eventualmente da essi corrisposte in dipendenza dell'attivazione delle suindicate garanzie da parte di terzi.

Articolo 14 - Prelazione

14.1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 15 del presente Statuto, qualora uno dei soci intenda procedere al trasferimento, in tutto o in parte, delle azioni della Società, di obbligazioni convertibili e/o di diritti di opzione e/o di sottoscrizione concernenti le suddette azioni (di séguito i "Titoli"), dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci, qualunque sia la categoria di azioni di cui gli stessi siano titolari, con le modalità di séguito indicate.

14.2. Per "**Trasferimento**", ai fini dell'applicazione del precedente articolo 13, del presente articolo 14 e del successivo articolo 15, si intendono compresi tutti i negozi, anche a titolo gratuito (inclusi, a titolo esemplificativo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, fatto salvo quanto *sub* 14.3), i con-



tratti preliminari, i trasferimenti fiduciari, le opzioni e i contratti a esecuzione differita, la fusione, la scissione o l'assegnazione a qualsivoglia titolo, il prestito titoli, ecc.), e/o atti o fatti in forza dei quali si consegua, direttamente o indirettamente, il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà, della nuda proprietà o di qualsivoglia altro diritto anche di garanzia sui Titoli e/o in ogni caso del diritto di esercitare alcuno dei diritti rivenienti dai Titoli.

14.3. Il socio che intenda procedere ad un Trasferimento di Titoli dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo di lettera raccomandata A/R, indicando nella comunicazione inviata l'eventuale corrispettivo, le generalità del potenziale acquirente (unitamente alle informazioni richieste dagli articoli 6 e 7 del presente Statuto) e le altre condizioni del Trasferimento. La comunicazione così effettuata dal socio varrà anche ai fini di cui al successivo articolo 15.

14.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 4, dovrà offrire i Titoli agli altri soci, inviando agli stessi una lettera raccomandata A/R entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.5. I Titoli offerti in prelazione saranno ripartiti tra i soci che ne hanno fatto richiesta in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute.

14.6. Nel caso in cui uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decida di non esercitarla, il suo diritto si accrescerà proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi non vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

14.7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di: (i) 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente comma 5; (ii) 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente comma 5. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con riferimento a tutti i Titoli oggetto dell'offerta, fermo restando il criterio di proporzionalità nel caso di esercizio da parte di più soci.

14.8. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare i Titoli offerti nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, oppure il diritto di prelazione sia esercitato solo per una parte della partecipazione, il socio offerente sarà libero di trasferire i Titoli all'acquirente indicato nella comunicazione, entro i 60 (sessanta) giorni successivi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15.



14.9. Nelle ipotesi di Trasferimento dei Titoli eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali che competono alle Azioni oggetto di Trasferimento e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

14.10. Le disposizioni del presente articolo 14 non troveranno applicazione in ogni caso per l'ipotesi di Trasferimento di Titoli a società facenti parte del gruppo di appartenenza (per tale intendendosi, facendo riferimento unicamente ai casi previsti dall'art. 2359, co. 1, n. 1, Codice Civile: (i) le società direttamente e indirettamente controllate dal socio cedente, (ii) la società che lo controlla o (iii) le società sottoposte al controllo dello stesso soggetto che controlla il cedente), del socio che intende procedere ad un Trasferimento di Titoli, purché il socio cedente ovvero (per l'ipotesi in cui questi abbia cessato di far parte del gruppo di appartenenza) la capogruppo del gruppo di appartenenza del socio cedente antecedentemente al Trasferimento e in forma soddisfacente agli altri soci si siano impegnati a riacquistare dal cessionario, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferire, i Titoli oggetto di Trasferimento per l'ipotesi in cui il cessionario cessi di far parte del gruppo di appartenenza del socio che intende procedere ad un Trasferimento dei Titoli.

14.11. Resta in ogni caso inteso che, in tutte le ipotesi sopra previste, la cessione sarà soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione operata dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 15 del presente Statuto.

Restano salde le disposizioni previste dall'art. 2355 bis Codice Civile.

Articolo 15 - verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione dei soci a seguito di trasferimento dei titoli o trasferimento di azienda

15.1. Il Trasferimento di Titoli è in ogni caso sottoposto alla preventiva verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza delle condizioni di ammissione previste dagli articoli 6 e 7 del presente Statuto per l'acquisizione della qualifica di socio.

15.2. Il socio che intenda procedere ad un Trasferimento di Titoli deve dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante invio della lettera raccomandata di cui al precedente articolo 14, comma 4.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pronunziarsi, con delibera assunta a maggioranza qualificata ai sensi del successivo articolo 24.4, sulla sussistenza delle condizioni di ammissione in capo all'acquirente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera contenente



la comunicazione del Trasferimento dei Titoli.

15.4. La deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione manifesta o nega l'ammissione dovrà essere comunicata al socio, con lettera raccomandata, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta assunzione della deliberazione stessa.

15.5. Qualora entro detto termine nessuna comunicazione pervenga al socio, l'ammissione si intenderà accordata e il socio, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 14 e quindi a condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, potrà trasferire i Titoli al soggetto indicato nella comunicazione.

15.6. Le disposizioni del presente articolo 15 troveranno applicazione per tutte le ipotesi di Trasferimento di Titoli, ivi comprese quelle in favore di chi sia già socio della Società ovvero a società facenti parte del proprio gruppo di appartenenza.

15.7. Le disposizioni di cui al presente articolo 15 si applicheranno, in caso di cessione di azienda da parte di uno dei soci della Società che comprenda anche la cessione dei Titoli in favore del soggetto cessionario della stessa, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione del socio cedente, ove sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 9.

Il tutto nei limiti dell'art 2355 bis II comma Codice Civile.

Articolo 16 - Obbligazioni e Strumenti Finanziari Partecipativi

16.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, al portatore o nominative, ovvero strumenti partecipativi, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO IV

Assemblea dei soci - Presidente dell'Assemblea - Deliberazioni dell'Assemblea - Assemblee speciali - Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

Articolo 17 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, in Italia e all'estero.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e comunque con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento dell'invio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costitui-



ta. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea in seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima o seconda convocazione.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' obbligatorio dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea deve essere, altresì, convocata senza ritardo, ai sensi dell'art. 2367 c.c., e comunque entro 10 (dieci) giorni, dalla richiesta formulata da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona o socio od anche non socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'articolo 2372 Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, e in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Compete al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, anche per delega, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'As-



semblea;

in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio. Di ogni adunanza è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio e riportato senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, in apposito libro.

Articolo 19 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i relativi compensi;
- nomina i componenti del Collegio sindacale e, tra questi, il Presidente del Collegio, determinandone i relativi compensi;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il relativo compenso;
- delibera sulle responsabilità e sulla revoca degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga del-



la società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti a ciascuno spettante. Il Presidente può stabilire di volta in volta diverse modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici ma, comunque, sempre in forma palese. Il voto segreto non è ammesso.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. E' pertanto necessario:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19 bis - Diritto d'intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto



per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Articolo 20 - assemblee speciali

20.1. Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge.

20.2. Le assemblee speciali sono convocate dagli Amministratori della Società, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria e/o degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 16 del presente Statuto, se emessi.

20.3. La procedura dell'Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'Assemblea.

Articolo 21 - Azione Sociale di Responsabilità Esercitata dai Soci

21.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da un numero di soci che rappresenti il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Presidente e organi delegati - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Poteri di gestione e rappresentanza - Compensi

Articolo 22 - consiglio di amministrazione

22.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

22.2. Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e comunque sino a un massimo di 3 (tre) esercizi sociali e scadono al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina; i membri così nominati sono rieleggibili, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

22.3. In considerazione della natura consortile della Società gli amministratori sono dispensati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

22.4. Fermo restando quanto previsto al successivo co. 5, qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori cessino dalla carica per qualsivoglia ragione o causa, i nuovi amministratori saranno cooptati ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile dagli Amministratori rimasti in carica, che sceglieranno ciascun membro da sostituire nominando il primo soggetto non eletto (in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati) all'interno della lista a cui apparteneva l'Amministratore cessato.



22.5. Qualora - per dimissioni o per altre cause - venga a mancare più della metà degli Amministratori originariamente nominati, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare - d'urgenza - l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. La decadenza dei rimanenti Amministratori ha effetto dalla deliberazione assembleare di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Articolo 23 - Presidente e Organi Delegati

23.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Consigliere più anziano di età. Il Consigliere più anziano di età, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati e un Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni.

23.2. Il Presidente ha la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi, convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci e la presiede, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine di giorno, promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi magistratura ed anche di fronte ad arbitri le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa.

23.3. Fatte salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati. I poteri così delegati sono revocabili in qualsiasi momento.

23.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, vice direttori generali e procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 24 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale o in altra località, purché nel territorio della Repubblica Italiana, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno



un consigliere in carica ovvero da un sindaco con indicazione delle materie da trattare.

24.2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. In difetto di convocazione da parte del Presidente, a essa può provvedere, in sostituzione, qualsiasi consigliere ovvero sindaco della Società.

24.3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma ovvero telefax posta elettronica (purché possa essere data prova della ricezione) contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che devono essere trattati, da spediti almeno cinque (5) giorni prima - o, in caso di urgenza, da spediti almeno ventiquattro ore prima - della riunione al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

24.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fatto salvo per le delibere di ammissione di nuovi soci ovvero relativo al Trasferimento dei Titoli per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

24.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Amministratore designato dagli intervenuti.

24.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o in video conferenza, a condizione che siano rispettate condizioni e modalità equivalenti a quelle dettate per le riunioni in audio/video conferenza dell'Assemblea dei soci.

24.7. Con cadenza almeno trimestrale, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un componente, il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati (se nominati) riferiscono - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società.

Articolo 25 - poteri di gestione e rappresentanza

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

25.2. La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e agli



Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni conferite; la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di questo ultimo.

25.3. Per singoli atti o categorie di atti, il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri e a dipendenti della Società, nonché ai nominati procuratori.

Articolo 26 - compensi

26.1 L'eventuale attribuzione di compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione, e l'entità di essi, saranno stabiliti dall'Assemblea, che determinerà altresì l'importo complessivo per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

Collegio sindacale - Revisione legale dei conti

Articolo 27 - collegio sindacale

27.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e - in particolare - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

27.2 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, nominati secondo quanto previsto nel successivo comma 3. L'Assemblea ne elegge altresì il Presidente.

27.3 Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si svolgono con la periodicità prevista dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate condizioni e modalità equivalenti a quelle dettate per le riunioni in audio/video conferenza dell'Assemblea dei soci.

27.5 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

27.6 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 28 - revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il



collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Bilancio - Utili e riserve -

- Clausola Compromissoria e Foro Competente- Rinvio

Articolo 29 - bilancio

29.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

Articolo 30 - utile e riserve

30.1 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 circa il fine mutualistico dell'attività sociale, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; la destinazione della quota rimanente sarà deliberata dall'assemblea nel rispetto dello scopo consortile della Società.

Articolo 31 - clausola compromissoria e foro competente

31.1 Qualunque controversia, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Società, in dipendenza di:

- affari sociali;
- diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- interpretazione o esecuzione del presente Statuto;

è deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.T.A.A. di ROMA, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

31.2 Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

31.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 530.

31.4 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 32 - rinvio

32.1 Per tutto quanto non espressamente indicato o disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge di tempo in tempo vigenti, in materia di società per a-



zioni e società consortili.